



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3280/2025 in data 27/06/2025, promossa

da

Parte_1

(C.F.

P.IVA_1)

Parte_1

(C.F.

C.F._1

)

con gli PORTENTO FRANCO, FAVERO MARCO, GIACOMELLI GIOVANNA

attori opposenti

contro

Controparte_1

(C.F.

P.IVA_2

)

con gli avv. BORTOLOTTO ANDREA e CASAGRANDE ERICA

parte convenuta

avente per oggetto: **Prestazione d'opera intellettuale,**

trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

per parte attrice:

“Disattesa ogni diversa domanda ed eccezione.

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia in ragione della clausola compromissoria contenuta nei contratti del 22 aprile 2024 e 24 agosto 2024; revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di giurisdizione;

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria; revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato;

IN OGNI CASO condannare la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa, oltre accessori di legge"

per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

- accolta l’eccezione di incompetenza formulata dall’opponente, revocare il decreto ingiuntivo opposto inviando le parti dinanzi alla camera arbitrale di Treviso (Curia Mercatorum);
- spese di lite integralmente compensate tra le parti per tutti i motivi dedotti, in subordine, nella denegata ipotesi di condanna si chiede che le stesse siano ridotte ai minimi di tariffa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Controparte_2 *Parte_2* e il sig *Parte_2*
[...] hanno proposto opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Treviso ha loro ingiunto il pagamento di

euro 12.993 quale corrispettivo per fornitura di servizi in forza di contratti stipulati il 22/4/2024 e il 24/8/2024 .

Gli opposenti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale perché entrambi i contratti azionati in via monitoria contengono una clausola compromissoria; l'art 18 delle condizioni generali stabilisce infatti che *"le parti convengono di devolvere tutte le eventuali controversie scaturenti dal presente contratto alla competenza esclusiva della camera arbitrale di Treviso (curia mercatorum)"* .

Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso aderendo all'eccezione di incompetenza, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Non sono stati assegnati termini per conclusionali, stante l'adesione all'eccezione di incompetenza.

Ciò premesso, il Tribunale deve accogliere l'opposizione prendendo atto dell'accordo sull'incompetenza, ma anche revocare il decreto ingiuntivo - dunque con sentenza, non trovando applicazione l'art 279 primo comma c.p.c..

Le spese vanno compensate, in quanto la convenuta legittimamente ha esercitato la facoltà di proporre azione monitoria, non potendo l'arbitro pronunciare decreto ingiuntivo; e in sede di opposizione ha aderito all'eccezione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente decidendo:

-dichiara la propria incompetenza per essere la

controversia devoluta ad organismo arbitrale;

-revoca il decreto ingiuntivo;

-compensa le spese di lite.

Così deciso in Treviso, 03/04/2026

Il giudice

- dott.ssa Susanna Menegazzi -